



SENT. 42/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria RIOLO

Presidente relatrice

Dott. Giancarlo ASTEGIANO

Consigliere

Dott. ssa Laura ALESIANI

Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 958** del Registro di Segreteria, sul conto giudiziale reso dalla signora PRADUROUX ELISA, in qualità di Economo del Comune di Pontboset (AO), **esercizio 2022 (conto n. 4442).**

Vista la Relazione in data 15 marzo 2025 n. 4 del magistrato designato, sulla quale la Procura contabile ha espresso avviso contrario.

Visto l'art. 148, comma 2 bis, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

Uditi, nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025, il relatore Maria Riolo, il P.M. in persona della Dott.ssa Francesca Cozza; presente l'agente contabile.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

A fronte della relazione (n. 4/2025) di cui all'art. 145, comma 4, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (c.g.c.), sottoscritta dal giudice relatore Consigliere Cristiano Baldi, che,

	dando atto dell'avvenuta acquisizione della documentazione inerente al conto,	
	concludeva per il discarico dell'agente contabile, il P.M., in persona del Dott. Nicola	
	Peretti, in data 10/4/2025 ha depositato il proprio avviso contrario al discarico	
	dell'Agente contabile assumendo la sussistenza di irregolarità nel conto giudiziale n.	
	4442 e chiedendo la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio.	
	Nello specifico il P.M. ha formulato alcuni rilievi che si possono sintetizzare in 2	
	punti.	
	1 Il P.M. ha osservato:	
	- <i>che il conto giudiziale espone una sola registrazione in entrata, a titolo di</i>	
	<i>“anticipazione fondo economato anno 2022”, di € 3.000,00, mentre non risultano</i>	
	<i>spese, né risulta esposto, nel conto, il corrispondente riversamento in Tesoreria della</i>	
	<i>somma anticipata (e non impiegata);</i>	
	- <i>che il verbale di revisione dà atto di tale riversamento, avvenuto con reversale n.</i>	
	<i>673/2022; lo stesso, tuttavia, non è stato registrato, per cui il conto, allo stato, non</i>	
	<i>chiude in pareggio bensì con la formazione di un residuo di gestione incompatibile</i>	
	<i>con la natura giuridica del conto economale.</i>	
	2. Sulla quantificazione dell'anticipazione la Procura ha rilevato:	
	- <i>che l'importo totale dell'anticipazione (euro 3.000,00) è largamente superiore a</i>	
	<i>quello previsto dal Regolamento del servizio economale (DCC n. 22 del 28/8/1960),</i>	
	<i>che è pari a Lire 30.000. Dall'esame della documentazione acquisita in istruttoria</i>	
	<i>risulterebbe essere stato approvato, nel 1981, un incremento del fondo economale a</i>	
	<i>Lire 200.000, ancora insufficiente; la modifica dell'importo del fondo di cui alla</i>	
	<i>determinazione del Responsabile del SEF n. 25/2006, che lo ha aumentato ad €</i>	
	<i>3.000,00, non è idonea a incidere sulle norme regolamentari e quindi a legittimare</i>	
	<i>l'anticipazione in pari misura.</i>	
	2	

	In conclusione, la Procura si è espressa per l'irregolarità del conto con esclusione del	
	discarico dell'agente contabile.	
	L'agente contabile Praduroux Elisa, con relazione pervenuta il 16/9/2025 ha	
	trasmesso un nuovo conto, assumendo che lo stesso risulterebbe conformato al	
	principio di annualità e rettificato sulla base di quanto rilevato dalla Procura.	
	L'anticipazione del fondo economale nell'importo di euro 3.000, anche in assenza di	
	modifiche del Regolamento economale, secondo l'agente contabile, risulterebbe	
	legittimata dall'approvazione del relativo stanziamento sui capitoli dei bilanci	
	pluriennali degli anni successivi come dimostrerebbe l'interrogazione del capitolo	
	4006 "Anticipazione di fondi per il servizio economato" da cui si evince lo	
	stanziamento iniziale a bilancio pari a € 3.000,00.	
	In data 8/10/2025 sono pervenute le conclusioni della Procura a firma del S.P.G.	
	Francesca Cozza. Il P.M, argomentando e respingendo le difese di cui alla memoria	
	dell'agente contabile, ha richiamato le osservazioni già espresse dalla Procura nel	
	parere negativo al discharge dell'agente contabile, chiedendo di dichiarare	
	l'irregolarità del conto n. 4442.	
	Quanto al c.d. "conto rettificato", prodotto dall'agente contabile unitamente alla	
	memoria, il P.M., richiamando il parere delle SS.RR. in sede consultiva n.	
	4/2020/CONS (sulla natura e valenza della "parificazione"), ha rilevato che lo stesso	
	risulta privo di attestazione di parifica in quanto <i>"la dichiarazione di visto non è stata</i>	
	<i>sottoscritta (a pagina 1 del conto lo spazio è stato lasciato in bianco), né è presente</i>	
	<i>alcuna firma digitale di attestazione di parifica che è elemento essenziale, ex art. 140</i>	
	<i>c.g.c., per il deposito del conto ed il successivo esame da parte del magistrato</i>	
	<i>designato. L'unica firma digitale apposta, come verificato attraverso l'applicativo</i>	
	<i>Aruba sign, è quella dello stesso agente contabile Elisa Praduroux e non vi è alcuna</i>	
	3	

	<i>segnatura da parte dott.ssa Rollandoz (responsabile del Servizio finanziario e responsabile del procedimento)”</i>	
	Sotto il profilo sostanziale l’atto rettificato, secondo la Procura “ <i>risulta sprovvisto degli elementi essenziali per la sua procedibilità, e quindi non è idoneo a superare la contestazione della violazione del principio di annualità permanendo così l’impossibilità di verificare la regolarità della gestione nell’anno di riferimento sulla base del conto n. 4442 depositato.</i> ”	
	All’odierna pubblica udienza, alla presenza dell’agente contabile, il P.M. ha concluso come in atti.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Il Collegio è stato investito, ai sensi dell’art. 147, c. 2, c.g.c., dell’esame del conto dell’eonomo di Pontboset, esercizio 2022, in seguito ai rilievi (art. 146, c. 2 c.g.c.) mossi dalla Procura contabile, con atto del 10/4/2025, rilievi, questi, che ad avviso del PM, comporterebbero l’irregolarità del conto con preclusione al scarico dell’agente contabile.	
	Occorre preliminarmente chiarire che il conto rielaborato dall’agente contabile e prodotto da ultimo unitamente alla memoria, di cui la Procura contesta la mancata “parificazione”, non può sostituire il conto n. 4442, già depositato presso la Sezione Giurisdizionale ai sensi dell’art. 140 c.g.c. e iscritto a ruolo ai sensi dell’art. 147 c.g.c. La regolarità o meno della gestione economale, come anche la verifica sulla sussistenza o meno di addebiti a carico dell’agente contabile, vanno, pertanto, accertate con riferimento al conto oggetto di giudizio, ossia con riferimento al conto n. 4442 depositato il 27/1/2023. Il nuovo conto, può, tuttavia, considerarsi come una prospettazione contabile diretta a meglio chiarire da parte dell’agente contabile la sistemazione delle poste contabili già effettuata nel conto	
	4	

	sottoposto a giudizio n. 4442 e fermi restando, ovviamente, gli atti contabili relativi alla	
	gestione economale. In altri termini il documento contabile depositato dall'Economo	
	unitamente alla memoria può essere di ausilio al giudice ai fini della propria decisione,	
	posto che nello stesso vengono rappresentati atti contabili di gestione coevi all'esercizio	
	esaminato e non atti contabili adottati ora per allora, ossia per sanare irregolarità.	
	Detto ciò, prima di esaminare i rilievi della Procura, occorre richiamare le norme sulla	
	gestione economale. Il d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi degli enti	
	locali T.U.E.L.), dopo aver previsto all'art. 152 il regolamento di contabilità, al comma	
	7 dell'art. 153, "servizio economico finanziario" stabilisce che <i>"Lo stesso regolamento</i>	
	<i>prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per</i>	
	<i>la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare."</i> La norma	
	individua due elementi che connotano la gestione economale, uno di carattere contabile	
	e l'altro che esplicita la finalità di questo tipo di contabilità. La gestione economale è,	
	cioè, una gestione di cassa	
	che deroga all'ordinario procedimento di spesa di cui agli artt. 182 e seguenti del TUEL,	
	ed è diretta a fronteggiare spese di non rilevante ammontare inerenti alle finalità	
	istituzionali dell'Ente. E proprio perché l'economo procede in deroga all'ordinario	
	procedimento di spesa, la legge prevede che vi sia un apposito regolamento, con il quale,	
	vengano fissati i limiti entro i quali opera l'agente contabile, limiti che vanno dall'entità	
	del fondo economale all'indicazione delle spese sostenibili.	
	Come già compiutamente evidenziato da questa stessa Sezione Giurisdizionale nella	
	sentenza n. 2/2021 e dalla giurisprudenza in essa richiamata, quella economale è <i>"una</i>	
	<i>gestione di cassa in regime di anticipazione, per cui l'economo è personalmente</i>	
	<i>responsabile delle somme ricevute in anticipazione, e nel conto giudiziale deve</i>	
	<i>dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i</i>	
	5	

	<i>quali sono state disposte le anticipazioni. L'anticipazione viene conferita con mandato</i>	
	<i>su apposito capitolo in uscita delle partite di giro e per importi non superiori alle</i>	
	<i>occorrenze del trimestre: di norma, infatti, ogni tre mesi l'economo presenta un</i>	
	<i>rendiconto amministrativo delle spese sostenute sia al fine del discarico amministrativo</i>	
	<i>che della reintegrazione dei fondi per la ricostituzione dell'anticipazione trimestrale che,</i>	
	<i>comunque, deve rimanere nei limiti del tetto massimo spendibile. Al termine</i>	
	<i>dell'esercizio, qualora siano residuati fondi, l'economo provvede al loro versamento in</i>	
	<i>tesoreria; in caso contrario viene emesso mandato a saldo per credito a favore</i>	
	<i>dell'economo. Ciò significa che la gestione deve chiudere in pareggio, non essendo</i>	
	<i>possibile la formazione di residui sia attivi che passivi. Ultimo adempimento della</i>	
	<i>gestione economale è la restituzione delle anticipazioni del fondo economale ricevute nel</i>	
	<i>corso dell'esercizio che, essendo state conferite dal tesoriere come mandati su apposito</i>	
	<i>capitolo in uscita delle partite di giro, vengono restituite a fine esercizio come reversali</i>	
	<i>sul medesimo capitolo ma in entrata delle partite di giro. E' bene infatti precisare che</i>	
	<i>tutte le spese sostenute dall'economo con i fondi delle anticipazioni ricevute vengono</i>	
	<i>trimestralmente imputate con determina del responsabile del servizio finanziario sui vari</i>	
	<i>e pertinenti capitoli di bilancio, per cui in fase di rendicontazione finale tali spese sono</i>	
	<i>contenute in tali capitoli e non possono gravare anche sulle anticipazioni disposte a</i>	
	<i>favore dell'economo che costituiscono, pertanto, delle semplici partite di giro prima in</i>	
	<i>uscita e alla fine dell'esercizio in entrata" (Sez. Giurisdiz. Aosta sent. n. 2/2021).</i>	
	Ciò premesso, sui rilievi del P.M. si espongono le seguenti considerazioni seguendo lo	
	stesso ordine già indicato nella esposizione in fatto.	
	1 L'irregolarità contabile contestata dal P.M. e riportata al predetto punto 1 del FATTO	
	deriva dalla mancata contabilizzazione dell'avvenuta restituzione dell'anticipazione al 31	
	dicembre.	
	6	

	Al riguardo va opportunamente evidenziato che uno dei principi fondamentali del	
	bilancio è quello secondo cui “ <i>L’unità temporale della gestione è l’anno finanziario che</i>	
	<i>inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non</i>	
	<i>possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell’esercizio</i>	
	<i>scaduto”</i> (art. 162, c.3, TUEL), principio, questo, al quale deve ispirarsi anche la gestione	
	economale che essendo una gestione di cassa non può generare residui né attivi né passivi.	
	Ne consegue che al 31 dicembre di ciascun anno qualora siano residuati fondi, l’economo	
	deve provvedere al loro versamento in tesoreria; in caso contrario viene emesso mandato	
	a saldo per credito a favore dell’economo per raggiungere il pareggio della gestione e	
	l’anno successivo si inizia la gestione con la nuova anticipazione.	
	E sulla chiusura contabile della gestione economale al 31 dicembre dell’esercizio di	
	referimento va anche richiamato il d.lgs. 30 giugno 2011 n. 118 in materia di	
	armonizzazione dei sistemi contabili, che all’Allegato 4/2, punto 6.4, stabilisce che “ <i>Il</i>	
	<i>servizio di economato di ciascuna amministrazione pubblica è disciplinato dal</i>	
	<i>regolamento di contabilità che ne prevede l’articolazione e le modalità di gestione in</i>	
	<i>relazione alla struttura organizzativa dell’amministrazione, alle tipologie e all’entità</i>	
	<i>delle spese effettuabili, nonché all’esigenza imprescindibile di funzionalità ed efficienza.</i>	
	<i>I fondi anticipati all’economo per l’espletamento delle proprie attività devono essere</i>	
	<i>restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell’esercizio al fine di consentire la</i>	
	<i>corretta contabilizzazione delle spese effettuate.”</i>	
	Detto ciò, il conto economale, oggetto di giudizio, relativo all’esercizio 2022, riporta,	
	come totali, nella colonna “ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI” l’importo di	
	euro 3.000,00 (mandato n. 59) e nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA” non	
	riporta alcun importo. Nel 2022 non sono state effettuate spese con l’anticipazione	
	economale dello stesso anno (€ 3.000,00), ossia non sono stati emessi buoni d’ordine e	
	7	

		di conseguenza non sono stati conseguiti rimborsi.	
		In siffatto contesto, l’osservazione della Procura è fondata, ma ai fini del saldo, e	
		Dell’accertamento di eventuali addebiti a carico dell’economo, occorre considerare che	
		l’agente contabile, sebbene non abbia dato evidenza contabile nel conto dell’avvenuta	
		restituzione dell’anticipazione con indicazione della reversale, ha comunque proceduto	
		correttamente alla restituzione dell’anticipazione stessa entro il 31 dicembre 2022, come	
		da reversale n. 673/2022, acquisita in sede istruttoria.	
		Il conto, tuttavia, pur in assenza di addebiti a carico dell’agente contabile, risulta	
		irregolare per la mancata evidenza contabile dell’avvenuta restituzione dell’anticipazione	
		nei termini di legge, per cui non è stato palesato contabilmente il bilanciamento del conto.	
		2 Come da indicazione contenuta nel punto n. 2 del FATTO, il P.M. ha rilevato che	
		l’importo totale dell’anticipazione di euro 3.000,00, non trova legittimazione nel	
		Regolamento del servizio economale, che prevede un’anticipazione pari a lire 30.000, né	
		la stessa può legittimarsi con la determinazione del Responsabile del Servizio	
		Finanziario, Segretario comunale n. 25/2006, che ha aumentato il fondo economale ad	
		euro 3.000,00, trattandosi di modifica che avrebbe dovuto essere disposta dal competente	
		organo comunale.	
		L’osservazione del P.M. è fondata, posto che il regolamento economale del Comune di	
		Pontboset risale al 1960 e non risultano, sullo specifico punto, adeguamenti provenienti	
		dall’organo comunale titolare della potestà regolamentare (art. 7, art. 42, c. 2 lett. a) e art.	
		48, c. 3, TUEL; artt. 21, 21 bis, 35 della l. r. Valle d’Aosta 7 dicembre 1998, n. 54). Tale	
		osservazione sulla illegittimità del provvedimento del Segretario comunale, tuttavia, non	
		può assumere rilievo in ordine alla valutazione della regolarità del conto dell’economo,	
		involgendo semmai considerazioni sul versante dell’organizzazione dell’Ente, sulla	
		mancata attivazione dell’organo comunale competente all’adeguamento del regolamento	
		8	

	economale del 1960, regolamento, questo, che contiene l'indicazione di un'anticipazione	
	- lire 30.0000, corrispondente ad euro 15,49.	
	In conclusione, pur in assenza di addebiti, va dichiarata l'irregolarità della gestione	
	contabile dell'Economo esercizio 2022 (punto 1), essendo stato violato (peraltro con	
	superficialità) il principio fondamentale della rendicontazione (completezza della	
	rappresentazione nel conto degli atti contabili), che ove fosse stato osservato avrebbe	
	presentato una contabilizzazione idonea a dare evidenza del bilanciamento del conto.	
	PQM	
	la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta definitivamente	
	pronunciando sul giudizio di conto iscritto al n. 958	
	DICHIARA	
	L'irregolarità del conto economale n. 4442, esercizio 2022.	
	Non luogo a pronuncia sulle spese.	
	Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025; riaperta il 4 novembre	
	2025.	
	LA PRESIDENTE Relatrice	
	Dott.ssa Maria Riolo	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 4 NOVEMBRE 2025	
	IL FUNZIONARIO	
	Geltrude Petrini	
	9	